



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.29

News per i Clienti dello studio

Del 27 luglio 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Domande di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circ. 30.6.2021 n. 94, **l'INPS ha fornito le istruzioni relative all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, destinata **ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2 co 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale **attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni** (art. 53 co. 1 del TUIR).

L'ammortizzatore sociale in questione, previsto in via sperimentale per il triennio 2021/2023 dall'art. 1 co. 386-400 della L. 178/2020, può essere concesso ai predetti soggetti **in regola con la contribuzione e muniti di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda**. Dopo aver illustrato tutti i requisiti necessari per la fruizione, la misura e le ipotesi di incompatibilità con altre prestazioni di sostegno (ad es., APE sociale, NASpI e DIS-COLL), nella circolare in esame si rende noto che per fruire dell'indennità in questione, **occorre presentare all'INPS un'apposita istanza telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**, utilizzando un applicativo on line presente nel portale web, oppure tramite il Contact Center integrato, telefonando al numero "verde" 803 164 da rete fissa oppure al numero a pagamento 06 164164 da rete mobile. Sul punto, **l'INPS rende noto che, esclusivamente per l'anno 2021, la domanda di ISCRO può essere presentata dall'1.7.2021 e fino al 31.10.2021.**



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Premessa

Con **la circ. 30.6.2021 n. 94**, l'INPS ha fornito istruzioni in merito alla **fruizione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, destinata ai **liberi professionisti iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale **attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni** (art. 53 co. 1 del TUIR).

Requisiti richiesti e casi di incompatibilità

L'indennità in argomento, prevista in via sperimentale per il triennio 2021/2023 dall'art. 1 co. 386 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), **può essere concessa ai predetti professionisti se:**

- in **regola con la contribuzione;**
- **muniti di partita IVA** (per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale) **attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda;**
- **non sono titolari di trattamento pensionistico diretto** e assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- **non beneficiano del reddito di cittadinanza.**

Osserva

In difetto di tali requisiti, il **beneficiario dell'indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione.**

La disposizione della legge di bilancio 2021 prevede poi **ulteriori requisiti di carattere reddituale**, ovvero:

- **si richiede un reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente la presentazione della domanda, **inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti** l'anno anteriore la presentazione della domanda;
- **occorre aver dichiarato nell'anno precedente** alla presentazione della domanda **un reddito non superiore a 8.145,00 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Osserva

Sul punto, nella circolare si precisa che tutti i **requisiti indicati in precedenza devono ricorrere congiuntamente.**

Peraltro, ricorda l'INPS, **l'ISCRO risulta incompatibile con altri tipi di prestazioni quali:**

- **l'APE sociale;**
- la NASpI e;
- la DIS-COLL.

Misura della prestazione

Per quanto riguarda invece **la misura della prestazione in parola**, l'INPS ricorda che, ai sensi dell'art. 1 co. 391 della L. 178/2020, **la prestazione è pari al 25%, su base semestrale**, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo **certificato dall'Agenzia delle Entrate** e già trasmesso da quest'ultima all'Istituto previdenziale **alla data di presentazione della domanda**.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1 co. 392 della L. 178/2020, la **prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250,00 euro e superiore a 800,00 euro.**

Osserva

Sul punto, nella circolare in commento si precisa che, **qualora non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi** certificata dall'Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi 4 anni oggetto di osservazione (ad es., 2017-2018-2019-2020) precedenti l'anno di presentazione della domanda di ISCRO (ad es., 2021), **quest'ultima non potrà essere accolta.**

Presentazione della domanda

La prestazione ISCRO **è erogata per 6 mensilità** e spetta a decorrere **dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda**, che può essere effettuata una sola volta nel triennio 2021-2023.

Nel dettaglio, per fruire dell'indennità in questione, **occorre presentare all'INPS un'apposita istanza telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**, utilizzando:

- un **applicativo on line presente nel portale web** (previo possesso di una delle credenziali di accesso PIN INPS, SPID, CNS e CIE), oppure;
- **tramite il Contact Center integrato**, telefonando al numero "verde" 803 164 da rete fissa oppure al **numero a pagamento 06 164164 da rete mobile.**

Osserva

Sul punto, l'INPS rende noto che, esclusivamente per l'anno 2021, **la domanda di ISCRO può essere presentata già dall'1.7.2021 fino al 31.10.2021.**

Percorsi di aggiornamento interprofessionale

Nella circolare **30.6.2021 n. 94** si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 co. 400 della L. 178/2020, **l'erogazione della indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione**, da parte dei beneficiari della prestazione, **a percorsi di aggiornamento professionale**, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati con apposito decreto interministeriale emanato dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato**, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti